



Tribunale C. P. di Verona



Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona



Valore Prassi – Verona



Ordine degli Avvocati di Verona

PROTOCOLLO DEDICATO ALL' AVVOCATO ANTONIO FRANCESCO ROSA

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

* * *

1) ADEMPIMENTI ANTERIORI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA

1.1) In Generale

La segreteria dell'OCC, contestualmente alla ricezione della dichiarazione di accettazione della nomina da parte del gestore designato, dà comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali dell'avvenuto conferimento dell'incarico. Nel dare comunicazione, la segreteria indica il gestore designato e invita l'ufficio a far pervenire le informazioni circa il debito tributario accertato e circa eventuali accertamenti in corso direttamente al gestore nominato.

Il gestore designato ricordi al sovraindebitato che l'accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio è soggetta ad una serie di condizioni di ammissibilità, di seguito elencate.

- a) Il debitore deve versare in stato di sovraindebitamento (art. 14-ter, comma 1);
- b) non deve poter essere sottoposto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. n. 3/2012 (art. 7, comma 2, lett. a, richiamato dall'art. 14-ter, comma 1);
- c) non deve aver beneficiato, nei cinque anni precedenti, dell'esdebitazione per effetto di una delle tre procedure di cui alla legge speciale sul sovraindebitamento (art. 7, comma 2, lett. b)
- d) non deve aver compiuto "atti in frode ai creditori" negli ultimi cinque anni (art. 14-quinquies, comma 1);

- e) egli deve poter allegare alla domanda una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14-ter, comma 5).

Il gestore ricordi altresì al debitore quali siano i requisiti per ottenere la futura esdebitazione e, in particolare, che l'apertura della liquidazione non comporta automaticamente l'esdebitazione.

Il gestore verificherà attentamente la ricorrenza delle condizioni prescritte, prima di dar corso ad ogni altra verifica preliminare circa la formulazione della domanda.

1.2) Fondo Spese

Nel caso la liquidazione richieda l'espletamento di procedure competitive per la vendita di beni mobili o immobili, i relativi costi (es: per la stima, per la pubblicità, etc.) dovranno essere specificati e quantificati dal gestore della crisi, con relativa indicazione nella relazione particolareggiata.

Nel caso in cui la procedura non disponga già o non sia in grado di realizzare (ad esempio, per accantonamento di quote di reddito dopo l'apertura) in tempi ragionevoli la provvista necessaria per far fronte ai costi di cui sopra, il gestore inviterà il sovraindebitato a mettere a disposizione la somma preventivata come necessaria per le spese di procedura.

Il liquidatore verificherà l'adeguatezza del fondo spese e l'effettiva disponibilità dello stesso, richiedendo al debitore l'eventuale integrazione.

2. ADEMPIMENTI INERENTI ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda proposta al Tribunale deve essa stessa contenere l'illustrazione delle ragioni del sovraindebitamento, l'indicazione dei beni che costituiscono il patrimonio da liquidare, l'indicazione dei debiti e del loro ammontare (con indicazione dell'eventuale privilegio), l'entità del reddito e l'elencazione delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

Alla domanda vanno allegati:

- 1) l'elenco "di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute", specificando anche il privilegio eventualmente spettante;
- 2) l'elenco "di tutti i beni del debitore";
- 3) l'elenco degli "eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- 4) le copie della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 5) l'elenco analitico delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (indicando anche i componenti economicamente a carico del sovraindebitato), previa indicazione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia; le spese dovranno essere comprovate mediante produzione della relativa documentazione probatoria (es: contratti, bollette, ricevute etc. Per le spese relative ai consumi la produzione dovrà riguardare l'ultimo triennio, in modo da determinare la spesa media);
- 6) se si tratta di imprenditore, le (copie delle) scritture contabili dell'ultimo triennio, corredate da dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

- 7) l'indicazione dei redditi percepiti da ciascuno degli altri componenti del nucleo familiare, conviventi con il sovraindebitato; nel decreto di apertura della procedura il Giudice disporrà espressamente l'oscuramento del nominativo del familiare e del relativo reddito nelle copie della domanda e del decreto da sottoporre a pubblicità;
- 8) ulteriore documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del sovraindebitato:

Nella predisposizione della domanda al tribunale vanno osservate le seguenti avvertenze: i) la domanda deve contenere, nella parte conclusiva, l'elencazione degli allegati, con numerazione corrispondente a quella nel testo della domanda; ii) gli allegati costituiscono documenti separati e numerati progressivamente; iii) per i depositi telematici, si specifichi l'oggetto o il contenuto del documento (es: fattura n.; contratto in data...).

Tutti i depositi devono essere effettuati in via telematica mediante PCT o, se in forma analogica (i.e. cartacea), presso la Cancelleria Fallimentare e non alla PEC del Tribunale.

3) ADEMPIMENTI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI ALL'APERTURA DELLA PROCEDURA

3.1) Trascrizioni e pubblicità

Il liquidatore, entro 15 giorni dall'apertura della procedura, dovrà provvedere:

- alla pubblicazione del decreto di apertura della liquidazione secondo le modalità stabilite dal Giudice e, nel caso di sovraindebitato che esercita attività di impresa, alla sua annotazione nel registro delle imprese;
- quando il patrimonio da liquidare comprende immobili o beni mobili registrati, alla trascrizione del decreto nei registri immobiliari o presso il PRA;

3.2) Cessione del quinto

Nel caso in cui siano presenti anche debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nel decreto di apertura della procedura di liquidazione il Giudice prevederà espressamente che il decreto sia comunicato, a cura del liquidatore, al creditore nonché al datore di lavoro o all'ente previdenziale, avvertendoli che, a seguito dell'apertura della procedura, la cessione è divenuta inopponibile ai creditori e che il terzo debitore del debitore dovrà considerare cessato l'obbligo di versamento del quinto e pertanto, a partire dal mese successivo alla comunicazione del decreto, dovrà versare l'intero importo dello stipendio o della pensione al sovraindebitato e/o al liquidatore, per gli importi e secondo le modalità stabilite nel decreto di apertura della procedura

3.3) Procedura esecutiva già pendente e rapporti con il GE

Nel caso sia pendente una procedura esecutiva individuale il Giudice disporrà che, a cura della cancelleria, sia comunicato al GE il decreto di apertura della liquidazione, contenente il provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 14quinques, c. 2 lett. b viene disposto che, sino al

momento in cui il provvedimento di chiusura ex art.14 *novies* comma 5 legge 3/12 non sarà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio

4) ADEMPIMENTI IN CORSO DI PROCEDURA

4.1. COMPITI DEL LIQUIDATORE, IN GENERALE

Di seguito, sono elencati i compiti del liquidatore. I termini appresso indicati saranno fissati dal Tribunale nel decreto con cui viene aperta la liquidazione.

Il liquidatore

- **forma l'inventario** dei beni da liquidare (art. 14-*sexies*, comma 1), entro il termine di **45 giorni** dall'apertura della procedura. Nel caso in cui, nel caso concreto, sia necessario un periodo di tempo maggiore, il liquidatore inoltrerà al giudice motivata istanza di proroga del termine;
- compiute le opportune verifiche dell'elenco dei creditori e dell'attendibilità della documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, invia a tutti i creditori e titolari di diritti reali e personali su cose in possesso del debitore **comunicazione** nella quale fa presente: a) che possono partecipare alla liquidazione; b) la data (stabilita dal liquidatore in un **termine non inferiore a 120 giorni e non superiore a 150 giorni** dalla comunicazione) entro cui vanno presentate le domande di partecipazione al concorso; c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori e agli altri istanti il progetto di stato passivo (art. 14-*sexies*, comma 1, lett. a); la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata ai creditori entro il termine di **60 giorni** dall'apertura della procedura.
- entro il termine di **45 giorni** dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande come sopra fissato, forma lo **stato passivo** sulla base delle domande, mediante la redazione di un progetto che comunica agli interessati, assegnando loro il termine di **quindici giorni** per loro osservazioni; se non sono formulate osservazioni, approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti; se sono avanzate osservazioni, e se ritiene di accoglierle, modifica il progetto e lo ritrasmette; se le contestazioni non sono superabili, il liquidatore le rimette al Giudice (unitamente ad una nota con le sue conclusioni ed argomentazioni definitive), che provvede alla formazione definitiva del passivo (art. 14-*octies*);
- redige il **programma di liquidazione**, entro **30 giorni** dalla formazione dell'inventario, comunicandolo quindi al debitore e ai creditori e depositandolo in

cancelleria; il programma deve assicurare la ragionevole durata della liquidazione (art. 14-*novies*, comma 1) e, a tal fine, il liquidatore nello stesso indicherà la data entro cui presume che la liquidazione dei beni potrà essere portata a termine;

- ha l'**amministrazione** del patrimonio oggetto di liquidazione (art. 14-*novies*, comma 2), con particolare riguardo ai compiti di custodia e conservazione del patrimonio stesso; la legge non distingue tra atti di **ordinaria e straordinaria amministrazione**, cosicché si ritiene che il liquidatore abbia il potere di compiere, senza necessità di autorizzazione, sia i primi che i secondi; si ritiene tuttavia che per i soli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere data comunicazione preventiva al Giudice, al fine di consentirgli di esercitare il controllo di legittimità dell'atto;
- **esercita (o prosegue) le azioni giudiziarie** volte a conseguire beni compresi nel patrimonio del debitore, a recuperare i crediti e a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile; la prosecuzione o l'esercizio dell'azione dovrà essere autorizzato dal Giudice (art. 14*decies*, c. 1 e 2) e nella richiesta di autorizzazione il liquidatore dovrà specificare le ragioni di ritenuta fondatezza dell'azione e l'utilità per il miglior soddisfacimento dei creditori, avuto riguardo in particolare alla condizione patrimoniale del soggetto nei cui confronti l'azione viene esercitata e, quindi, alla concreta possibilità, all'esito del giudizio, di soddisfare (eventualmente anche in via coattiva) la pretesa economica azionata (cfr. art. 14*decies*, c. 3). Nella scelta del legale, ad opera del liquidatore, dovranno essere rispettate le prescrizioni (circa la rotazione degli incarichi e l'acquisizione di preventivi) di cui alla circolare sulla nomina dei professionisti della sezione fallimentare in data 25.10.19, raccomandandosi di tener conto delle specifiche competenze richieste per la pratica affidata;
- compie gli atti di liquidazione, in generale; se sono **pendenti procedure esecutive** il liquidatore può subentrarvi (art. 14-*novies*, comma 2, ultimo periodo), dandone comunicazione al Giudice e rispettando le prescrizioni di cui al punto precedente quanto alla scelta del legale della procedura;
- il liquidatore, con periodicità semestrale, depositerà in cancelleria un **rapporto riepilogativo** delle attività svolte e ancora da svolgere, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se il ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivato per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego (a tal fine, il liquidatore acquisirà una dichiarazione sostitutiva da parte del debitore con indicazione dell'attività svolta per la ricerca di un impiego e delle eventuali proposte rinunciate con motivazione della rinuncia).
- La relazione unitamente ai suoi allegati, una volta vistata dal Giudice, verrà poi inoltrata dal liquidatore ai creditori, al debitore e all'OCC.

4.2 ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE IN SENSO STRETTO

Il liquidatore si atterrà alle seguenti regole.

4.2.1 Inventario:

- l'inventario è eretto dal liquidatore personalmente, senza assistenza del cancelliere;
- il liquidatore deve curare di far assistere o comunque di avvisare il debitore delle operazioni di inventario (che, dunque, ha facoltà di assistere, ma la cui assenza non inficia la validità dell'atto); anche i creditori (che, peraltro, non devono essere avvisati) hanno facoltà di presenziare; all'esito, viene redatto processo verbale con indicazione analitica dei beni;-
- il liquidatore dovrà inventariare tutti i beni del debitore, quindi non solo quelli indicati nell'elenco che il ricorrente deve allegare alla domanda di apertura della procedura (art. 14-ter, comma 3), ma anche gli ulteriori eventualmente esistenti e non compresi nel suddetto elenco, nonché quelli sopravvenuti in corso di procedura; a tal fine il liquidatore, prima di procedere alle operazioni di inventario e comunque alla prima occasione utile dovrà chiedere al debitore se vi siano altre attività da comprendere nell'inventario; in caso di scoperta successiva di beni o di sopravvenienze in corso di procedura, il liquidatore dovrà procedere immediatamente all'integrazione dell'inventario; non dovranno invece essere inventariati i beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14ter, c. 6;

4.2.2 Programma di liquidazione:

In mancanza di disciplina espressa circa il **contenuto del programma di liquidazione**, si ritengono applicabili, in via analogica, le disposizioni della legge fallimentare, in quanto compatibili.

Pertanto:

- il liquidatore dovrà individuare non solo i beni da vendere, ma anche le azioni da esercitare;
- in caso di aziende, per la possibilità del loro affitto, e, in generale, per ogni atto che presenti natura liquidatoria, dovranno indicarsi i tempi, i modi e i costi degli atti di liquidazione;
- anche per finalità di contenimento dei costi, la liquidazione dovrà essere curata personalmente dal liquidatore; in presenza di particolari circostanze, legate essenzialmente alla natura e tipologia del bene da alienare, nel piano potrà essere previsto che le vendite possano essere eseguite dal liquidatore "anche avvalendosi di soggetti specializzati" (art. 14-novies, comma 1, quarto periodo). In tal caso dovrà essere specificato il soggetto che si intende incaricare, con indicazione analitica delle

condizioni economiche applicate e precisando le ragioni di convenienza della scelta del liquidatore di avvalersi di soggetto specializzato;

4.2.3 Vendite

Nelle procedure concorsuali liquidatorie, le vendite e gli atti di liquidazione in genere sono retti dai principi generali del perseguimento della migliore soddisfazione dei creditori, dell'impiego della diligenza del buon padre di famiglia e della conformazione delle operazioni liquidatorie alle regole della previa stima, della pubblicità adeguata e delle procedure competitive.

Pertanto:

Stima:

- prima di procedere alla vendita dovrà essere stimato da terzi esperti il valore dei beni oggetto di liquidazione;
- la stima potrà essere omessa nel caso si tratti beni "di modesto valore", ovvero nel caso in cui il liquidatore sia motivatamente in grado di attribuire in via autonoma al bene il corretto valore di mercato ricorrendo a parametri o criteri oggettivi e abitualmente utilizzati nella prassi (es: listini Eurotax per gli autoveicoli);

Pubblicità:

- Il liquidatore dovrà individuare le forme di pubblicità maggiormente idonee a garantire, nel caso concreto, che la notizia della vendita giunga ad un numero il più possibile esteso di soggetti potenzialmente interessati;
- pertanto, oltre alle forme "classiche" di pubblicità su siti internet o giornali e riviste, potranno essere previste anche forme di pubblicità particolari (es: comunicazione diretta del bando ai soggetti potenzialmente interessati, nel caso in cui il loro numero sia limitato in ragione della tipologia di bene venduto);
- la pubblicità su quotidiani e/o riviste specializzate, stante il suo rilevante costo, potrà essere disposta solo se nel caso concreto sia giustificata in ragione della tipologia e del valore del bene da alienare;
- in ogni caso il bando di vendita o l'invito ad offrire dovrà essere necessariamente pubblicizzato sul Portale delle vendite pubbliche;
- unitamente al bando o all'invito ad offrire dovranno essere pubblicizzati la perizia di stima e tutti gli ulteriori documenti necessari od utili a far conseguire al potenziale interessato, già solo tramite la pubblicità, informazioni adeguate sulle caratteristiche del bene offerto in vendita;
- nel bando o nell'invito ad offrire il liquidatore dovrà individuare anche le modalità per consentire agli interessati di visionare i beni prima della presentazione delle offerte;

Procedure competitive

- per rispettare il principio di competitività delle vendite è necessario che il liquidatore individui modalità di vendita effettivamente in grado di favorire la possibilità di partecipazione alla procedura di vendita di tutti i possibili interessati;
- sarà senz'altro idonea allo scopo la modalità di vendita strutturata secondo uno schema che, pur non identico a quello delle vendite senza incanto, gli si avvicina molto, quanto meno nelle linee portanti: 1) pubblicazione di un bando di gara; 2) fissazione del termine e delle modalità per la presentazione di offerte; 3) data e luogo di verifica delle offerte; 4) modalità della gara tra gli offerenti, etc.
- il principio di competitività sarà rispettato anche nel caso in cui il liquidatore, ricevuta un'offerta quietanzata (almeno nella misura del 10%), ne dia data notizia mediante pubblicità su quotidiani o altre pubblicazioni, a stampa o sulla rete (oltre che sul portale delle vendite pubbliche), con invito a manifestare interesse alla vendita e a presentare offerte, con successiva indizione di una gara tra tutti coloro che abbiano manifestato interessamento. Nel caso in cui non dovessero pervenire offerte migliorative, il liquidatore potrà alienare il bene al soggetto che ha presentato l'offerta originaria;
- onde consentire al Giudice di esercitare il potere di vigilanza sul corretto svolgimento della liquidazione, il liquidatore prima di attivare la procedura competitiva di vendita ne darà comunicazione al Giudice, indicando le modalità di alienazione stabilite. Nella nota di deposito della comunicazione il liquidatore riprodurrà anche la parte del programma di liquidazione che si riferisce all'atto che s'intende compiere;

4.3. RIPARTI

- nessuna norma della L. n. 3/2012 disciplina i riparti;
- deve senz'altro farsi applicazione della regola della parità di trattamento e del rispetto dell'ordine dei privilegi, ex art. 2741 c.c., in quanto regola generale dell'ordinamento, da applicarsi ogni qual volta l'ammontare dei crediti sopravanzati l'ammontare del ricavato della liquidazione, singolare, collettiva o concorsuale.
- pur in assenza di disposizione analoga al disposto dell'art. 111 ter, c. 3 l.fall, deve ritenersi che le spese di procedura specifiche (per intero) e generali (proporzionalmente) debbano gravare (e debbano essere quindi detratte in prededuzione) anche sul ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti;
- il liquidatore procederà a riparti parziali, ordinariamente ogni sei mesi e sempre che l'entità del passivo accertato e dell'attivo distribuibile consentano una ripartizione in misura apprezzabile;

- a tal fine il liquidatore comunicherà il progetto di riparto a tutti i creditori, assegnando loro il termine di 15 giorni per eventuali osservazioni;
- in mancanza di osservazioni ovvero nel caso in cui queste siano accolte dal liquidatore, questi dichiarerà definitivo il progetto di riparto e ne darà comunicazione al Giudice;
- nel caso in cui il liquidatore non condivida le osservazioni dei creditori ovvero insorgano comunque difficoltà insuperabili, il liquidatore rimetterà la decisione al Giudice trasmettendogli le osservazioni presentate e una nota con le proprie considerazioni e conclusioni;
- le somme dovute ai creditori resisi irreperibili saranno depositate dal liquidatore, su autorizzazione del Giudice, su libretto o conto corrente bancario o postale. Il deposito equivarrà a pagamento del debitore a favore del creditore. Al momento dell'apertura del rapporto il liquidatore consegnerà all'istituto finanziario copia del provvedimento del Giudice che dispone il deposito. Decorsi cinque anni senza che il creditore irreperibile avente diritto abbia richiesto il versamento a suo favore (con istanza da presentare al Giudice, il quale autorizzerà l'istituto ad effettuare il versamento) le somme non richieste saranno versate dall'istituto al fondo unico giustizia, ai sensi di legge.

4.4. RENDICONTO

- il liquidatore deve rendere il conto alla fine della sua gestione.
- Il rendiconto dovrà essere depositato presso la cancelleria del Tribunale;
- Il giudice, esaminato il rendiconto, ne disporrà la comunicazione, a cura del liquidatore, al debitore e a tutti i creditori, con assegnazione di un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, da inoltrare al liquidatore; nella comunicazione dovrà essere specificato che, in assenza di osservazioni, il rendiconto si intenderà approvato;
- Nel caso in cui non pervengano osservazioni ed il conto debba perciò ritenersi approvato, il liquidatore ne darà comunicazione al Giudice entro dieci giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni;
- Nel caso in cui pervengano osservazioni il liquidatore le trasmetterà al Giudice unitamente alle proprie considerazioni in merito e spetterà in questo caso al Giudice approvare o meno il rendiconto;
- Il provvedimento del Giudice sarà poi comunicato, a cura del liquidatore, a tutti i creditori ed al debitore;

5) ADEMPIMENTI FINALI

- Nel caso in cui allo scadere del quarto anno successivo al deposito della domanda di apertura della procedura residuino ancora beni da liquidare cessa la

soggezione dei beni sopravvenuti alla espropriazione concorsuale (sicché, ad esempio, il debitore non deve più mettere a disposizione della procedura la quota di stipendio o pensione fissata dal giudice) e il liquidatore rimane in carica a tutti gli altri effetti sino al completamento della liquidazione dei beni acquisiti sino alla scadenza del quadriennio e delle conseguenti operazioni (artt. 14 quinquies, co. 4 e 14 undecies)

- Nel caso in cui nessun creditore si insinui al passivo, una volta assolte le spese della procedura ed approvato il conto della gestione, il liquidatore chiederà al Giudice di emettere il decreto di chiusura della procedura, anche nel caso in cui non siano ancora decorsi quattro anni dal deposito della domanda di apertura della procedura;
- Nel medesimo modo il liquidatore procederà anche nel caso in cui, prima del quadriennio, siano stati integralmente soddisfatti i creditori ammessi al passivo e soddisfatte le spese della procedura;
- Negli altri casi, decorsi almeno quattro anni dal deposito della domanda di apertura della liquidazione, dopo avere dato completa esecuzione al programma di liquidazione e una volta approvato il rendiconto della gestione, il liquidatore inoltrerà al Giudice richiesta di chiusura della procedura;
- Il Giudice, in tutte le ipotesi che precedono, verificata la sussistenza dei relativi presupposti, emetterà quindi il decreto di **chiusura della procedura** (art. 14-novies, comma 5);
- Il decreto dovrà essere comunicato, a cura del liquidatore, al debitore, ai creditori e all'OCC;
- il liquidatore cura la cancellazione di ogni forma di pubblicità eseguita ai sensi degli art. 14quinques, c. 2 lett. c) della L. 3/2012. Nel caso di imprenditore il gestore curerà l'annotazione del provvedimento di chiusura nel registro delle imprese.
- Decorso il termine per la presentazione dell'istanza di esdebitazione ovvero divenuto definitivo il provvedimento che provvede su tale istanza, il gestore della crisi procede alla distruzione dei documenti acquisiti, in virtù di autorizzazione presidenziale, dalle banche dati, conformemente a quanto disposto dall'art. 15, comma 10. Il gestore dà comunicazione al titolare dei dati della distruzione di detti documenti entro dieci giorni, a mezzo PEC o lettera raccomandata. Non devono distruggersi gli ulteriori documenti acquisiti, né gli atti e copie di atti e documenti della procedura, che possono e debbono conservarsi secondo le regole ordinarie.

6) ADEMPIMENTI DEL LIQUIDATORE IN CASO DI ESDEBITAZIONE

Nel caso in cui il debitore, nel termine di legge, dovesse presentare istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 14terdecies:

- il Giudice, prima di provvedere, richiederà al liquidatore motivato parere sull'istanza;

- nel proprio parere il liquidatore dovrà dare atto, motivando adeguatamente, circa la sussistenza o meno dei requisiti di cui all'art. 14terdecies, c. 1, lettere A, B (entrambi relativi alla condotta del debitore durante la procedura), E (svolgimento di attività lavorativa durante la procedura) ed F (soddisfazione economica dei creditori al termine della procedura); il liquidatore evidenzierà anche se, nel corso della procedura, il debitore abbia commesso atti in frode o atti volti a favorire alcuni creditori a danno di altri;
- in relazione al requisito sub. F, il liquidatore dovrà specificare sia la percentuale di soddisfazione dei creditori calcolata rispetto all'ammontare totale dei crediti ammessi al passivo, sia la percentuale di soddisfazione di ogni categoria di creditori (privilegiati e chirografari);
- nel proprio parere, inoltre, il liquidatore – al fine di agevolare la verifica dei requisiti di cui all'art. 14terdecies, c. 2 lett. a) e b) - riporterà anche le parti della relazione particolareggiata del gestore della crisi nelle quali erano state indicate le ragioni del sovraindebitamento (e, in particolare, la valutazione circa il fatto se tale condizione fosse imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore) ed erano stati evidenziati gli eventuali atti in frode o volti a favorire alcuni creditori rispetto ad altri in momento anteriore all'apertura della procedura;
- il liquidatore allegherà al proprio parere anche copia di tutte le relazioni periodiche semestrali inviate al Giudice nel corso della procedura;
- il decreto che dispone l'esdebitazione sarà comunicato, a cura del liquidatore, alla Centrale rischi della Banca d'Italia (CR) e ai sistemi di informazioni creditizie (SIC) privati (CRIF, Eurisc, Experian, CTC, Assilea, CERVED etc.) ai quali il sovraindebitato era stato segnalato come cattivo pagatore, affinché siano informati dell'estinzione del debito che aveva giustificato la segnalazione da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.

Verona, 16 MAG. 2022

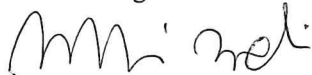
Presidente Vicario del Tribunale di Verona



Dott. Ernesto D'Amico

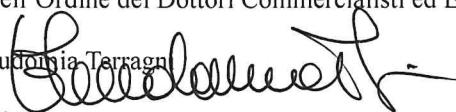
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona

Avv.ta Barbara Bissoli



Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona

Dott.ssa Eleonora Terragni



Valore Prassi

Avv.ta Stefania Migliori

